



IV COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

al

DISEGNO DI LEGGE

n. 163 <<FVGreen>>
presentato dalla Giunta regionale il 4 aprile 2022
(TESTO BASE)

e sulle **PROPOSTE DI LEGGE** abbinata

n. 7 <<Norme per la progettazione di città verdi, sane e resilienti ai cambiamenti climatici>>
presentata dai consiglieri Dal Zovo, Capozzella, Sergio, Ussai il 12 luglio 2018

n. 77 <<Disposizioni per la promozione di iniziative e azioni positive volte alla limitazione di emissioni di CO₂ da fonti fossili e al riscaldamento globale antropogenico>>
presentata dal consigliere Honsell il 26 novembre 2019

n. 114 <<Disposizioni per la valutazione di sostenibilità delle politiche pubbliche>>
presentata dai consiglieri Dal Zovo, Capozzella, Sergio, Ussai il 16 novembre 2020

approvato nella seduta del 23 gennaio 2023

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 1 (Finalità e principi)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In armonia con gli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, riconosce che il rapporto intergenerazionale è regolato dai principi di responsabilità, equità, cura e solidarietà, e supporta le condizioni per uno sviluppo umano sostenibile e integrale. A tal fine, promuove politiche per l'attuazione dell'Agenda globale per lo Sviluppo Sostenibile 2030, per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile, nonché per il rispetto degli obiettivi fissati dal Green Deal europeo e dal Regolamento UE 2021/1119 del 30 giugno 2021 ("Normativa europea sul clima").>>.

Nota: * La locuzione "garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future" fa riferimento al Rapporto del 1987: si chiede di eliminare questo riferimento e sostituirlo con un riferimento più attuale.

L'emendamento inserisce il riferimento agli articoli della Carta Costituzionale come recentemente emendati: il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «anche nell'interesse delle future generazioni» (art. 9), e l'«attenzione ad una attività economica non in contrasto con la salute e l'ambiente, oltre che con la sicurezza, la libertà e la dignità umana» (art. 41).

* La locuzione "giungere a una società neutrale dal punto di vista climatico" non è un concetto univoco. Si ritiene che tra le finalità della legge debba esserci la riduzione delle emissioni in termini assoluti, non solo la loro compensazione ("neutralità climatica").

*La frase "La Regione, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e (...), in linea con i principi di sostenibilità ambientale", non ha né una strutturazione nitida né uno sviluppo coerente.

L'emendamento si rende necessario per coerenza con le disposizioni contenute nella PARTE I LINGUAGGIO NORMATIVO, del manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 11 del 20 maggio 2008. In particolare, la frase non risponde a i criteri di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità, economia. Il manuale recita: "Un testo è economico se contiene tutto quello che è necessario, e solo quello che è sufficiente, per lo sviluppo del suo contenuto. In particolare, un testo ben costruito è privo di parole ed espressioni superflue, che ribadiscono concetti già espressi da altre parole ed espressioni presenti nel testo".

In questo caso, i principi elencati dopo le parole "al fine di" sono esattamente "parole ed espressioni superflue, che ribadiscono concetti già espressi da altre parole ed espressioni presenti nel testo", essendo essi la definizione stessa di sostenibilità ambientale.

* Il comma individua dopo le parole <<società neutrale dal punto di vista climatico>> la finalità della legge, e cioè: [La Regione] "promuove e attua la transizione ecologica sul territorio regionale".

EMENDAMENTO 1.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

In mancanza di una definizione normativa univoca di “transizione ecologica”, per capire cosa intendano gli estensori della legge si fa riferimento al Piano per la transizione ecologica (PTE), approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE l'8 marzo 2022.

Nel PTE le aree di intervento per la transizione ecologica sono le seguenti:

1. La decarbonizzazione;
2. La mobilità sostenibile
3. Il miglioramento della qualità dell'aria
4. Il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico
5. La tutela delle risorse idriche e relative infrastrutture
6. Il ripristino e rafforzamento della biodiversità
7. La tutela e lo sviluppo del mare
8. La promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile

Appare evidente che il disegno di legge nell'attuale stesura non si occupa di attuare la transizione ecologica sul territorio regionale.

* L'emendamento inserisce il riferimento alla Legge sul Clima dell'Unione Europea (“Climate Law”, Regolamento UE 2021/1119 del 30 giugno 2021). La Legge introduce a livello UE gli obiettivi vincolanti della neutralità climatica entro il 2050 e della riduzione del 55% delle emissioni nette al 2030 rispetto al 1990.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 1.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 1 (Finalità e principi)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 le parole: <<l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero, entro il 2045 e a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pari almeno all'obiettivo nazionale assegnato dall'Unione europea, entro il 2030.>> sono sostituite dalle seguenti: <<la riduzione graduale e irreversibile delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti, dell'aumento degli assorbimenti dai pozzi e a realizzare l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette dei gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) nel 2045 adottando appropriate misure di mitigazione e di adattamento nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di programmazione regionale>>.

Nota: Le emissioni zero (o neutralità carbonica) consistono nel raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni e l'assorbimento delle stesse. Per raggiungere tale obiettivo, l'emissione dei gas ad effetto serra (GHG) dovrà essere controbilanciata dall'assorbimento delle emissioni di carbonio.

Viene definito pozzo di assorbimento un sistema in grado di assorbire maggiori quantità di carbonio rispetto a quelle che emette. I principali pozzi di assorbimento naturali sono rappresentati dal suolo, dalle foreste, e dagli oceani. Secondo le stime, i pozzi naturali rimuovono tra i 9.5 e gli 11 Gt di CO₂ all'anno. Nel 2019, le emissioni globali di CO₂ hanno superato di più di tre volte (38.0 Gt) la capacità totale di assorbimento dei pozzi naturali.

Ad oggi, nessun pozzo di assorbimento artificiale è in grado di rimuovere la necessaria quantità di carbonio dall'atmosfera necessaria a combattere il riscaldamento globale. Il carbonio conservato nei pozzi naturali come le foreste è rilasciato nell'atmosfera attraverso gli incendi nelle foreste, i cambiamenti nell'uso del terreno o i disboscamenti. Per questo motivo è fondamentale ridurre le emissioni di carbonio per poter raggiungere la neutralità climatica.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 1.2

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 1 *(Finalità e principi)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La Regione assicura che la propria legislazione sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica di cui al comma 2 e con i traguardi dell'Unione in materia di clima per il 2030 e il 2040.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 1.3

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 1 (Finalità e principi)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<3. Con la presente legge, la Regione:

- a) promuove il coordinamento e l'integrazione di azioni, piani e programmi attraverso l'istituzione della Cabina di regia di cui all'articolo 2, assicura che la legislazione regionale sia coerente e concorra all'attuazione dell'Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile attraverso la definizione della Strategia di cui all'articolo 3 e raccorda la sua attuazione con i documenti di programmazione economico – finanziaria, anche attraverso le previsioni di cui all'articolo 3bis;
- b) persegue il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici attraverso le azioni di cui agli articoli 4 e 5;
- c) garantisce la coerenza tra le politiche regionali e locali promuovendo l'adesione degli enti locali regionali al Patto dei Sindaci per il Clima & l'Energia, e sostiene la stesura dei relativi Piani di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, di cui all'articolo 6;
- d) promuove l'adozione del Piano di azione regionale per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 7;
- e) assicura l'adozione di modelli di valutazione e monitoraggio delle iniziative e degli investimenti, anche al fine di creare un processo di programmazione coerente con le linee di indirizzo strategico a livello europeo e nazionale, con le modalità di cui all'articolo 8;
- f) valorizza il ruolo dei sistemi informativi regionali a servizio delle attività di pianificazione e programmazione e utilizza le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini attraverso le azioni di cui all'articolo 9;
- g) promuove la diffusione della cultura della sostenibilità attraverso le azioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13;
- h) promuove il coordinamento delle aree dichiarate Riserve della Biosfera sul territorio regionale, con gli interventi di cui all'articolo 14bis.>>.

EMENDAMENTO 1.4

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Nota: L'emendamento si rende necessario perché il comma 3 nella sua stesura attuale non è esaustivo delle azioni della legge.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 1.4

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 2

(Cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

<<01. Nell'ambito della complessiva strategia per la transizione regionale verso la decarbonizzazione, al fine di assicurare l'adozione di provvedimenti informati per uno sviluppo umano sostenibile e integrale, l'interazione coerente tra i livelli istituzionali e il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale, è istituita presso la Presidenza della Regione, con deliberazione della Giunta regionale, la Cabina di regia inter istituzionale per l'attuazione dell'Agenda 2030, di seguito Cabina di regia.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 2.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 2

(Cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<<1. La Cabina di regia costituisce la sede di confronto, di coordinamento operativo e di raccordo istituzionale, politico, strategico e funzionale tra la Regione, gli Enti locali e le Amministrazioni statali e svolge le seguenti funzioni:

a) assicura che la legislazione regionale in materia sia coerente e concorra all'attuazione dell'Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile e promuove il coordinamento e l'integrazione di azioni, piani e programmi per l'attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;

b) garantisce il raccordo tra la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e i documenti di programmazione economico – finanziaria anche attraverso il coordinamento del processo di armonizzazione e adattamento al contesto regionale dell'elenco degli indicatori di benessere equo e sostenibile individuati nel decreto del Ministero di economia e finanza 16 ottobre 2017 (Individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 267 del 15 novembre 2017;

c) contribuisce a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, promuovendo l'integrazione nella loro azione di pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa.>>.

Nota: Nella stesura attuale la cabina di regia “elabora la strategia per lo sviluppo sostenibile”, “elabora la strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici” e effettua il loro monitoraggio e la loro valutazione. Non si ritiene sia questo il ruolo di una cabina di regia. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 2.2

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 2

(Cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 le parole: <<e, a tal fine,>> sono sostituite dalle seguenti: <<. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cabina di regia>>

Nota: L'emendamento si rende necessario per stabilire la data di inizio delle attività della Cabina di regia. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 2.3

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 2

(Cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)

1. Nella rubrica dell'articolo 2 le parole <<per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile>> sono sostituite dalle seguenti: <<inter istituzionale per l'attuazione dell'Agenda 2030 - FVG>>

Nota: L'emendamento si rende necessario per sanare la seguente incongruenza: nel DDL la "cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile" si occupa anche della "strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici".

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 2.4

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 3

(Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<1. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, adottata in attuazione dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), definisce il contributo della strategia regionale alla realizzazione degli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS).>>

Nota sull'intero articolo 3: Le parole usate sono generiche e non aggiornate rispetto a quanto previsto dal quadro delineato dalla Strategia nazionale in corso di approvazione. Le parole chiave che emergono in tale sede sono integrazione, universalità, inclusione e trasformazione. La strategia nazionale individua in maniera più moderna i "i vettori di sostenibilità". Il primo, a cui si collega il programma d'azione nazionale, è dedicato alla coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile dove è presente il tema della visione e della costruzione del futuro, insieme a quello della valutazione delle politiche pubbliche e a quello del monitoraggio. La Strategia infatti contiene una revisione degli indicatori rispetto ai quadri strategici di programmazione principali, e cioè il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Piano per la transizione ecologica, gli accordi di partenariato per le politiche di coesione, il Bes incluso nel Documento di economia e finanza. "Il secondo vettore" "è quello dedicato alla cultura per la sostenibilità. Dentro di sé ha i temi dell'educazione e della formazione, dell'informazione e della comunicazione. L'ultimo vettore è quello legato alla partecipazione per lo sviluppo sostenibile che porta con sé anche il tema della collaborazione e dei partenariati con le istituzioni e tra le istituzioni.

Si ritiene che invece di usare termini abusati e poco informativi, la proposta di legge potrebbe (dovrebbe) adeguarsi al linguaggio e alla visione proposta dalla strategia nazionale.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 3.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 3

(Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<2. Al fine di contribuire a una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura per la sostenibilità e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società, e in attuazione del comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 152/2006, la Strategia di cui al comma 1 è elaborata attraverso un processo di democrazia deliberativa nel quale gli attori istituzionali e sociali costruiscono scelte all'interno di un percorso preparato con le nuove tecnologie dell'informazione e basato sul dialogo, sul dibattito informato e sul confronto fra punti di vista diversi.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 3.2

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 3

(Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Con propria deliberazione la Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti che si esprimono entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, approva la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e ne garantisce la massima divulgazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.>>.

Nota: L'emendamento è teso a semplificare la formulazione dell'attuale testo.
Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 3.3

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 3

(Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 sono soppressi.

Nota: I commi 5 e 6 sono ridonanti tra di loro e soprattutto con l'articolo 2. L'istituzione di una Cabina di regia complessiva assume senso solo se essa costituisce la sede di confronto, di coordinamento operativo e di raccordo istituzionale, politico, strategico e funzionale tra la Regione, gli Enti locali e le Amministrazioni statali e se assicura il coordinamento e l'integrazione di azioni, piani e programmi per l'attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 3.4

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 3 bis

(Indicatori di benessere equo e sostenibile)

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis

(Indicatori di benessere equo e sostenibile)

1. La Giunta regionale provvede a integrare e adattare al contesto regionale, in funzione delle specificità regionali, l'elenco degli indicatori di benessere equo e sostenibile individuati nel decreto del Ministero di economia e finanza 16 ottobre 2017 (Individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 267 del 15 novembre 2017. L'elenco così redatto è adottato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione della deliberazione preliminare al Consiglio regionale; decorso tale termine la deliberazione può essere comunque adottata anche in mancanza dei relativi pareri.

2. La Giunta regionale, contestualmente alla presentazione del documento di economia e finanza regionale (DEFR), predispone una relazione da presentare al Consiglio regionale in cui sono riportati:

a) l'andamento degli indicatori regionali di benessere equo e sostenibile per il Friuli Venezia Giulia di cui al comma 1;

b) le previsioni sull'evoluzione dell'andamento degli stessi indicatori sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

3. La relazione prevista al comma 2, previo esame da parte delle competenti Commissioni consiliari, è resa pubblica sul sito istituzionale unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 3 bis.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Le parole <<Capo I Disposizioni di carattere generale>> sono sostituite da <<Capo I La governance e gli strumenti regionali per lo sviluppo sostenibile>>

Nota: Si ritiene che l'emendamento proposto porti chiarezza e coerenza all'interno del disegno di legge. Con la proposta, nel Capo I vengono così ricompresi gli articoli che descrivono la fase di programmazione strategica: il principale strumento è costituito dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (articolo 3) che definisce le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. Il coordinamento delle azioni e delle politiche inerenti all'attuazione della strategia, cui concorrono politiche di competenza di numerosi strutture multilivello, è esercitato dalla Presidenza della Regione (articolo 2), in analogia a quanto accade a livello nazionale. Infine, uno strumento di governance delle politiche per la sostenibilità è costituito dagli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES), indicatori complementari al PIL che la legge di contabilità e finanza pubblica ha inserito stabilmente nel ciclo di bilancio quali strumenti di programmazione economico-finanziaria finalizzati a misurare i risultati delle politiche pubbliche alla luce di parametri diversi da quelli meramente economici e che, di fatto, presentano una stretta attinenza con taluni dei principali obiettivi e target dell'Agenda 2030 (articolo 3 bis).

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO Capo I.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 4

(Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 le parole <<La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici costituisce il processo quadro di orientamento delle politiche regionali finalizzate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o climalteranti, nonché la vulnerabilità territoriale e i rischi legati ai cambiamenti climatici ed è elaborata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici, la Regione promuove la transizione del sistema produttivo verso un'economia a bassa intensità di carbonio, attraverso la riduzione dei consumi energetici, una progressiva sostituzione dell'utilizzo delle fonti fossili con le fonti rinnovabili, una progressiva affermazione di un sistema di generazione distribuita e di autoconsumo collettivo, la pianificazione di città compatte e percorribili a piedi e la riduzione degli sprechi alimentari,>>.

Nota: Nel giugno 2021 i ministri dell'Ambiente dell'UE hanno approvato conclusioni in cui approvano la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici. La strategia delinea una visione a lungo termine affinché l'UE diventi, entro il 2050, una società resiliente ai cambiamenti climatici e del tutto adeguata ai loro inevitabili impatti.

La Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC) costituisce un importante strumento di analisi con l'obiettivo di identificare i principali settori che subiranno gli impatti del cambiamento climatico, l'individuazione di azioni coordinate e finalizzate a ridurre le emissioni di gas climalteranti e la vulnerabilità dei sistemi naturali e socioeconomici e aumentare la loro resilienza di fronte agli impatti di un clima che sta cambiando.

Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) è stato elaborato con un progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente e coordinato dal CMCC. È stato sottoposto a revisione e dal 2018 è rimasto in attesa di approvazione della Valutazione Ambientale Strategica. Il piano non include attualmente una pianificazione finanziaria e una possibile allocazione dei fondi, e questo, secondo quanto detto prima, non lo rende un vero e proprio piano d'azione. Al Piano di adattamento servono poi due livelli di governance efficiente, uno orizzontale (territoriale e regionale) e uno verticale (interistituzionale), insieme con uno schema efficace di monitoraggio e valutazione, se possibile effettuato da parte di un organismo indipendente. Inoltre, è molto importante che i vari processi decisionali siano partecipativi a tutti i livelli, per far aumentare la consapevolezza sia dei decisori politici e sia dei cittadini.

La "Strategia regionale di mitigazione e di adattamento" coordinerebbe gli indirizzi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC), del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e della Strategia italiana di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

La SRCC infatti non si sostituisce né si aggiunge alla pianificazione e programmazione ordinaria, ma si propone di divenire lo strumento per integrare e allineare le politiche di mitigazione e di adattamento nei piani e programmi di settore e articolare azioni e obiettivi di natura territoriale nella pianificazione territoriale regionale.

EMENDAMENTO 4.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Non servono altre strategie definite per legge regionale: siamo già tardi, sulla base della strategia elaborata, ora bisogna agire.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 4.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 4

(Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2024 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,92 per cento per le imprese che usino fonti fossili.>>;

b) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2 bis. La riduzione dell'aliquota IRAP di cui al comma 2 si applica ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", di cui ai regolamenti relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2 ter. I beneficiari di cui al comma 2, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i periodi di imposta di cui al comma 2, sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis".>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 4.2

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 4

(Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)

1. I commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono soppressi.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 4.3

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 4

(Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)

1. Alla rubrica dell'articolo 4 le parole <<regionale di mitigazione e di adattamento ai>> sono sostituite dalle seguenti: <<e azioni di mitigazione dei>>.

Nota: «Mitigazione» significa rendere meno gravi gli impatti dei cambiamenti climatici prevenendo o diminuendo l'emissione di gas a effetto serra (GES) nell'atmosfera. La mitigazione si ottiene riducendo le fonti di questi gas (ad esempio mediante l'incremento della quota di energie rinnovabili o la creazione di un sistema di mobilità più pulito) oppure potenziandone lo stoccaggio (ad esempio attraverso l'aumento delle dimensioni delle foreste). In breve, la mitigazione è un intervento umano che riduce le fonti delle emissioni di gas a effetto serra e/o rafforza i pozzi di assorbimento.

«Adattamento» significa anticipare gli effetti avversi dei cambiamenti climatici e adottare misure adeguate per prevenire o ridurre al minimo i danni che possono causare oppure sfruttare le opportunità che possono presentarsi. Esempi di misure di adattamento sono modifiche infrastrutturali su larga scala, come la costruzione di difese per proteggere dall'innalzamento del livello del mare, e cambiamenti comportamentali, come la riduzione degli sprechi alimentari da parte dei singoli. In sostanza, l'adattamento può essere inteso come il processo di adeguamento agli effetti attuali e futuri dei cambiamenti climatici.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 4.4

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 5

(Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La Regione riconosce la necessità di adattarsi agli inevitabili impatti del clima e diventare resiliente ai cambiamenti climatici rendendo l'adattamento più intelligente, rapido e sistemico e adotta azioni urgenti in coerenza con la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, la Strategia EU sulla biodiversità per il 2030, la Strategia Farm to Fork, la Strategia EU sull'adattamento ai cambiamenti climatici, la Strategia del Suolo per il 2030, e il Piano d'azione EU "Zero Pollution for air water and soil".>>

Nota: Il 24 febbraio 2021 è stata adottata la nuova "Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici" da parte della Commissione Europea. Prevista dalla roadmap del Green Deal europeo, la nuova Strategia si basa sulla valutazione della precedente Strategia del 2013 e dei risultati della consultazione pubblica che si è svolta tra maggio e agosto 2020. La base per un maggior livello di ambizione e coerenza delle politiche in materia di adattamento è fornita anche dalla provvisoria legge europea sul clima, per cui è ad aprile 2021 stato raggiunto un accordo politico provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento europeo. La Strategia sottolinea come i cambiamenti climatici siano già in atto e dunque la necessità di costruire un futuro più resiliente, aumentando l'ambizione in materia di resilienza climatica. Il focus della nuova Strategia è, in particolare, la necessità di un'azione immediata per contrastare la realtà degli impatti dei cambiamenti climatici: arrestare tutte le emissioni di gas a effetto serra, infatti, non impedirebbe comunque gli effetti dei cambiamenti climatici che sono già in atto. Dunque, se da un lato l'UE continua a promuovere la mitigazione dei cambiamenti climatici con azioni dirette alla riduzione delle emissioni, dall'altro sa bene di dover affrontare le conseguenze ormai ineluttabili del cambiamento in atto.

La nuova Strategia di adattamento dell'UE mira a trasformare in realtà la visione per il 2050 di un'Unione resiliente ai cambiamenti climatici, rendendo l'adattamento:

- più intelligente, migliorando le conoscenze e la gestione delle incertezze;
- più sistemico, sviluppando politiche di sostegno a tutti i livelli e in tutti i settori;
- più rapido, accelerando l'adattamento a livello trasversale.

La strategia indica tre priorità trasversali per supportare l'adattamento a tutti i livelli e in tutti i settori: Integrare l'adattamento nelle politiche macro-fiscali. La resilienza macro-fiscale richiede di tenere conto della gamma di scenari climatici plausibili nelle politiche economiche e di comprendere la gestione del rischio di catastrofi, considerando i possibili effetti sulla stabilità fiscale. Dunque, è necessario effettuare una robusta valutazione dei principali impatti economici dai rischi climatici e considerare il relativo impatto nei processi di pianificazione dei budget pubblici. Ciò dovrebbe generare la messa a disposizione di fondi di bilancio commisurati alle necessarie misure d'adattamento. La Commissione invita gli Stati membri a considerare come integrare questi aspetti anche nello sforzo di ripresa dalla pandemia Covid-19, dunque nei Pnrr.

EMENDAMENTO 5.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Sviluppare soluzioni basate sulla natura per l'adattamento, che siano ad ampio raggio, con effetti multi-beneficio e moltiplicatori a sostegno di diversi obiettivi del Green deal europeo, quali la tutela e il ripristino della biodiversità, la regolarizzazione del ciclo dell'acqua mitigando gli effetti della siccità e dei fenomeni alluvionali, la produzione di cibo, come anche la stessa mitigazione dei cambiamenti climatici. Su quest'ultima la Commissione s'impegna ad attuare standard di certificazione delle rimozioni di carbonio, con benefici per l'intero monitoraggio e quantificazione dei benefici climatici di molte soluzioni basate sulla natura.

Intervenire con l'azione locale, poiché la stessa rappresenta la base e la messa in pratica delle azioni di adattamento. La Commissione si propone di rafforzare e dare maggiore sostegno a strumenti esistenti, quali in particolare il Patto dei Sindaci, evidenziando come raggiungere la resilienza in modo giusto ed equo è essenziale in modo che i benefici dell'adattamento climatico siano ampiamente ed equamente condivisi. La variabilità dell'esposizione e la vulnerabilità agli impatti climatici, in diverse regioni e gruppi socioeconomici, peggioreranno le disuguaglianze e le vulnerabilità preesistenti, pertanto la Commissione valuta sempre più necessario che il sostegno privilegi iniziative di istruzione, formazione e riqualificazione che portano a lavori verdi. Ciò richiederà una migliore comprensione degli effetti del cambiamento climatico sui lavoratori, le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza, la valutazione dei relativi effetti distributivi e il coinvolgimento delle parti sociali.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 5.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Capozzella, Sergo, Ussai
Emendamento modificativo

Art. 5

(Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<2. A tal fine, la Regione:

a) valorizza il ruolo centrale della sorveglianza ambientale e della valutazione epidemiologica nella programmazione dei servizi sanitari riconoscendo le complesse interrelazioni tra la salute umana, animale e ambientale, e istituisce il Centro regionale del clima e della salute a supporto di programmi e politiche di sanità pubblica basate su un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato, così come delineato all'articolo 5 bis;

b) promuove soluzioni basate sulla natura, tra cui la gestione sostenibile come anche il ripristino e la conservazione degli ecosistemi e dei relativi servizi, l'inverdimento delle città nonché la promozione di tecnologie e soluzioni per il risparmio idrico in agricoltura, così come delineato all'articolo 5 ter;

c) coordina la propria azione con le iniziative locali relative al Patto dei Sindaci e ai piani locali di adattamento, in un'ottica di rigenerazione urbana intelligente e sostenibile, con le modalità di cui all'articolo 6;

d) promuove la redazione e implementazione di sistemi integrati di previsione del rischio per la salute associato ad eventi estremi e sistemi di allarme e risposta rapida, e il rafforzamento della sorveglianza e prevenzione degli effetti legati a eventi climatici estremi con focus sui sottogruppi a maggior rischio, al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e in coerenza con il Piano Nazionale di Prevenzione degli effetti del caldo sulla salute.>>.

Nota: Adattamento significa anticipare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e intraprendere le azioni appropriate per prevenire o ridurre al minimo i danni che possono causare o sfruttare le opportunità che possono presentarsi. Esempi di misure di adattamento includono cambiamenti infrastrutturali su larga scala, come la costruzione di difese per proteggersi dall'innalzamento del livello del mare, nonché cambiamenti comportamentali, come la riduzione degli sprechi alimentari da parte degli individui. In sostanza, l'adattamento può essere inteso come il processo di adattamento agli effetti attuali e futuri del cambiamento climatico.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 5.2

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 5

(Piano regionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici)

1. Alla rubrica dell'articolo 5 le parole <<Piano regionale di mitigazione e>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Strategia e azioni>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 5.3

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 5 bis
(*Centro regionale per la salute e il clima*)

1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis
(*Centro regionale per la salute e il clima*)

1. La regione Friuli Venezia Giulia istituisce il Centro regionale per la salute e il clima del Friuli Venezia Giulia, di seguito Centro, a supporto di programmi e politiche di sanità pubblica basate su un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato.

2. Il Centro costituisce elemento di raccordo tra le strutture di prevenzione sanitaria del sistema sanitario regionale, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA FVG) e la Giunta regionale per il trasferimento delle evidenze scientifiche alla valutazione e caratterizzazione dei rischi per la salute derivanti da esposizioni ambientali. Il Centro, in particolare:

a) facilita una collaborazione sistematica efficiente tra operatori sanitari e ambientali promuovendo la creazione di una rete integrata di sorveglianza sanitaria e ambientale;

b) promuove la ricerca e coordina la sorveglianza degli esiti sanitari derivanti da esposizioni ambientali sull'intero territorio regionale;

c) mette a disposizione dell'Amministrazione regionale strumenti tecnici adeguati per la mitigazione del rischio sanitario e ambientale e per l'individuazione delle minacce emergenti;

d) promuove l'analisi dei meccanismi di generazione di disuguaglianze di salute per suggerire un'agenda di priorità per la sorveglianza, la ricerca e l'attivazione di politiche e di azioni appropriate;

e) promuove la valutazione dei rischi e coordina la comunicazione del rischio;

f) supporta i decisori nella presa di decisioni informate basate su evidenze scientifiche e fornisce elementi di valutazione delle alternative e degli scenari di lungo periodo, nonché tutte le informazioni adeguate a contribuire alla protezione della comunità.

3. Il Centro collabora con gli istituti e le reti regionali, nazionali e internazionali di epidemiologia ambientale e stabilisce rapporti di collaborazione e interscambio con le Università regionali e con altri enti o soggetti operanti nel campo della ricerca.

EMENDAMENTO 5 bis.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

4. Il programma operativo e strategico del Centro è incluso nel piano triennale regionale sanitario e socio-sanitario, è sottoposto ad aggiornamento annuale ed è approvato dalla Giunta regionale nelle modalità previste dalla legge regionale 22/2019.
5. Il Centro struttura la propria attività multidisciplinare attraverso figure professionali competenti e qualificate, in particolare in materia di epidemiologia ambientale, statistica e comunicazione scientifica. A tali figure sono garantiti l'accesso ai dati sanitari, sociodemografici e ambientali, nonché le risorse tecnologiche e strumentali adeguate.
6. Il Centro è responsabile di un sistema informativo geografico regionale per l'integrazione dei dati ambientali e sanitari e promuove l'interfaccia di tale sistema con i sistemi informativi dedicati alla sicurezza alimentare e sanità veterinaria, a supporto della sorveglianza sanitaria integrata.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 5 bis.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 5 ter
(Soluzioni basate sulla natura)

1. Dopo l'articolo 5 bis è inserito il seguente:

<<Art. 5 ter
(Soluzioni basate sulla natura)

1. Ai fini del mantenimento o recupero del buono stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee, in conformità con i contenuti della pianificazione regionale, l'Amministrazione regionale sostiene Comuni, in forma singola associata, che promuovano interventi di rinaturalizzazione/riqualificazione degli alvei e delle fasce perifluviali e perilacuali che attraverso un approccio integrato perseguano contemporaneamente obiettivi di miglioramento ambientale e di gestione del rischio idraulico.

2. Sono da intendersi coerenti con le finalità della rinaturalizzazione e riqualificazione dell'alveo e delle fasce perifluviali e perilacuali di cui al comma 1 gli interventi che concorrono a:

- a) ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola;
- b) migliorare le condizioni idromorfologiche dei corpi idrici;
- c) migliorare il regime di deflusso ecologico;
- d) aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico;
- e) aumentare la ritenzione naturale delle acque;
- f) aumentare la capacità autodepurativa dei corsi d'acqua.

3. Al fine di rendere più permeabili le aree urbane per favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche e per ridurre il rischio della formazione di isole di calore, la Regione sostiene Comuni, in forma singola associata, che promuovano interventi per il ripristino della permeabilità del suolo e l'aumento delle superfici urbane coperte da vegetazione.

4. L'Amministrazione regionale concede ai Comuni, anche in forma associata, contributi nella misura del 90 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di progetti tecnici di sostituzione e di miglioramento delle alberature redatti secondo i criteri della moderna arboricoltura.

5. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1, 3 e 4 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di difesa del suolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

EMENDAMENTO 5 ter.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dei relativi costi. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

6. La Regione riconosce e incentiva lo sviluppo di una economia della Canapa Industriale FVG che comprende la macro filiera di produzione-trasformazione-commercializzazione, al fine di trattenere un maggiore valore aggiunto sul territorio, contribuire alla crescita del sistema economico locale in un'ottica di sostenibilità e circolarità della produzione e sostenere lo sviluppo competitivo delle filiere locali stimolando l'innovazione del settore, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia, Università, Centri ed Enti di ricerca.

7. Per le finalità di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese del settore e alle relative filiere incentivi indirizzati a sostenere:

- a) misure di conoscenza e divulgazione tra i cittadini la conoscenza delle caratteristiche, delle proprietà e degli usi della canapa e dei suoi derivati;
- b) percorsi di formazione per la qualificazione delle competenze degli addetti alla lavorazione della canapa nei settori dell'economia verde e della bioeconomia;
- c) il miglioramento della produzione agricola e l'accompagnamento tecnico agli agricoltori;
- d) la produzione di prodotti derivati dalla canapa ad alto valore aggiunto attraverso la creazione di un centro di prima trasformazione;
- e) attività di ricerca e sperimentazione di polimeri biocompatibili e/o biodegradabili e l'utilizzo di fibre di canapa per la produzione di composti di nuova formulazione;
- f) attività di innovazione nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative per l'utilizzo della canapa, in particolare nei settori della bioedilizia, dell'alimentare, del tessile e della carta di pregio;
- g) l'attivazione di procedure di industrializzazione e di ottenimento dei brevetti dei risultati della ricerca;
- h) la costituzione di progetti di filiera di cui all'articolo 58 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).>>.

Nota: La Commissione UE ha definito le Soluzioni basate sulla natura come "Soluzioni ispirate e supportate dalla natura, convenienti in termini di costi, che forniscono contemporaneamente vantaggi ambientali, sociali ed economici e aiutano a costruire la resilienza. Tali soluzioni apportano caratteristiche e processi sempre più diversificati e naturali nelle città, nei paesaggi terrestri e in quelli marini, attraverso interventi sistemici, efficienti sotto il profilo delle risorse e adattati a livello locale".

Occorrono strategie di adattamento a livello locale, regionale, nazionale, dell'UE e internazionale al fine di anticipare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e prevenire o ridurre al minimo i danni.

EMENDAMENTO 5 ter.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

L'adattamento è complementare agli sforzi volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nelle città, che sono oggetto di altri temi, quali la transizione energetica nelle città, la mobilità urbana, l'economia circolare nelle città e l'uso sostenibile del territorio e soluzioni basate sulla natura nelle città.

A supportare la proposta di favorire sul territorio regionale il ripristino della coltivazione della canapa industriale è il suo valore ecologico. Come da ultimo documentato dallo "Studio conoscitivo dei cambiamenti climatici e di alcuni loro impatti in Friuli Venezia Giulia" del 2018, redatto da ARPA FVG quale supporto alla predisposizione di una strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, è probabile che i cambiamenti, in particolare l'aumento medio della temperatura, la diminuzione delle piogge e la conseguente minore disponibilità idrica nei terreni, determineranno la modifica del panorama colturale e del paesaggio, e potrebbero determinare la necessità di sostituire alcune specie con altre maggiormente tolleranti allo stress. Potrebbe verificarsi una diminuzione della produttività agricola e un aumento dei costi di produzione per la necessità di ripristinare delle condizioni fisico/chimiche del terreno, specialmente il contenuto di humus. Potrebbe essere necessario anche un adeguamento delle strategie di difesa alle crittogame e una intensificazione delle pratiche per il contenimento degli insetti. Questi eventi potrebbero avere un'incidenza territoriale generalizzata, ma particolarmente rilevante – dice ancora lo studio - nella bassa pianura friulana, in special modo lungo la fascia costiera che potrà essere soggetta anche ad un graduale processo di salinizzazione per l'aumento del livello del mare e per eventuali fenomeni di subsidenza del terreno. Le qualità agronomiche della canapa la rendono una coltura in grado di ridurre l'impatto ambientale in agricoltura, perché ha una ridotta necessità di pesticidi o diserbanti, è poco esigente in materia di suolo e fertilizzanti, tollera una certa salinità, ed è in grado di produrre contemporaneamente semi dall'alto valore nutrizionale e fibra di buona qualità per molteplici scopi industriali. È una coltura dinamica che si adatta a diverse condizioni agro-ambientali e lascia nel suolo un grande quantitativo di materiale organico utile per il mantenimento del contenuto di sostanza organica nel terreno.

Le misure per la ritenzione naturale delle acque (Natural Water Retention Measures – NWRM) sono parte dell'obiettivo di risanamento e di riqualificazione fluviale e possono contribuire in modo efficace a ridurre il rischio di inondazione. Le aree naturali di espansione delle piene riescono a trattenere i picchi di portata evitando dunque conseguenti inondazioni a valle. Tali aree di espansione possono essere ubicate lungo i fiumi principali per accogliere grandi quantità di acqua in condizioni estreme e prevenire dunque situazioni di possibile rischio per le vite umane e di danni ad aree urbane o agricole.

Il risanamento e riqualificazione di fiumi e piane alluvionali comprende una grande varietà di misure, tutte finalizzate ad accentuare la naturalità dei fiumi, che potrebbe essere stata persa o degradata a causa di interventi umani. Risanamento e riqualificazione contribuiscono alla gestione del rischio di alluvioni sostenendo la naturale capacità di ritenzione idrica dei sistemi fluviali. Risanamento e riqualificazione delle piane alluvionali e delle zone umide fluviali contribuiscono a ricreare habitat acquatici stagionali, corridoi di foreste ripariali native, così come favoriscono ombreggiamento per habitat fluviali e terrestri. Aumentando inoltre la capacità di ritenzione idrica, rallentano il rilascio di masse d'acqua, così come facilitano la ricarica delle acque sotterranee migliorando al contempo la qualità dell'acqua. La riqualificazione dei fiumi e delle piane alluvionali può contribuire a migliorare il regime idrogeologico e ad affrontare così gli effetti dei cambiamenti climatici. Inoltre, il mantenimento delle zone umide fluviali concorre a mantenere il funzionamento degli ecosistemi estuari e di delta e ripristinare le caratteristiche naturali del suolo che agiscono come barriera protettiva contro gli eventi meteorologici estremi, salvaguardando la vita e le proprietà dai danni delle inondazioni, quest'ultime legate anche all'innalzamento del livello del mare e alle mareggiate.

EMENDAMENTO 5 ter.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

La crisi idrica in atto ha una causa fondamentale: aver perseguito per decenni uno sviluppo economico che prescinde dai vincoli ecosistemici.

Nell'immediato, possiamo solo far sì che le sempre minori e più concentrate precipitazioni permangano più a lungo sul territorio invece di scorrere velocemente a valle fino al mare.

Per ottenere ciò bisogna attuare una grande opera di riqualificazione che comprenda: la riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua, decanalizzandoli e recuperando le forti incisioni subite nei decenni scorsi, riconnettendo le pianure alluvionali, ripristinando le formazioni boscate riparie; la ricostituzione della rete di siepi e del reticolo idraulico minuto; l'adozione generalizzata di pratiche colturali che implementino il contenuto di sostanza organica nei suoli e la loro capacità di assorbire le piogge e trattenere umidità e nutrienti (un incremento dell'1% nel contenuto di sostanza organica può garantire fino a 300 mc/ha di accumulo idrico nel suolo, disponibile per la vegetazione); la de-impermeabilizzazione delle aree urbane. Queste sono misure previste dalle strategie per la "biodiversità 2030" e "From farm to fork" nell'ambito del New Green Deal della UE. E riprese dalla recente proposta normativa (il "Pacchetto Natura") presentata il 22 giugno scorso dalla Commissione Europea.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 5 ter.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 6

(Piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)

1. Al comma 1 dell'articolo 6, le parole: <<nel conseguimento della neutralità climatica>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'individuazione e realizzazione delle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici di cui al Capo II>>.

Nota: Quale ruolo possono avere i Comuni nel conseguimento della neutralità climatica regionale? Crediamo sia molto più corretto riconoscere che possono avere un grande impatto nel mettere in atto a scala comunale strategie di mitigazione e adattamento (es: de-pavimentazione e piantumazione). Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 6.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 6

(Piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 6.2

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 8 (Monitoraggi e valutazioni)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<1. La Regione adotta un sistema di valutazione integrata del contributo delle strategie settoriali di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 alla costruzione delle politiche attuative degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 1, tramite il ricorso a indicatori di processo, di contributo e di contesto.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 8.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 8 *(Monitoraggi e valutazioni)*

1. Il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<2 La Regione assicura la partecipazione attiva e informata della società civile nei processi decisionali correlati al monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione delle strategie di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 8.2

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 8 (Monitoraggi e valutazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione assicura l'analisi dei contributi regionali in funzione del loro contributo o impatto sulla mitigazione e sull'adattamento al cambiamento climatico.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 8.3

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 9
(Sistemi informativi regionali)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine di utilizzare a sostegno di un processo decisionale informato, la Regione rafforza lo sviluppo delle piattaforme esistenti per la raccolta e la rappresentazione dei dati e degli scenari relativi ai cambiamenti climatici, ivi compreso lo scambio di conoscenze, migliori pratiche e soluzioni, evitando la duplicazione degli sforzi e delle strutture.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 9.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Capo V

1. Alla rubrica del Capo V le parole <<dello sviluppo sostenibile>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la sostenibilità>>.

Nota: L'emendamento si rende necessario in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO Capo V.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 10 (Azioni di sensibilizzazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 le parole <<rappresenta un processo di cambiamento culturale e si impegna a diffondere, a ogni livello, la conoscenza delle tematiche connesse alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti climatici>> sono sostituite dalle seguenti: <<e la diffusione della cultura della sostenibilità necessitano di un nuovo investimento sull'apprendimento permanente.>>.

Nota: L'emendamento si rende necessario per coerenza con il vettore 2 della nuova Snsvs che punta a potenziare gli ambiti "educazione e formazione", "informazione e comunicazione".

L'apprendimento permanente consiste in "qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale" (legge 92 del 28.06.2012, articolo 4, comma 51). L'apprendimento continuo rappresenta un fattore abilitante fondamentale anche nei contesti imprenditoriali e nel mondo del lavoro in generale, per poter rispondere in modo efficace ad un mercato in continua trasformazione, nonché per poter svolgere una cittadinanza attiva e responsabile, partecipando alla vita della propria comunità con idee, soluzioni e una capacità di visione ampia e sistemica degli obiettivi da raggiungere per uno sviluppo sostenibile, anche per far comprendere i benefici dello sviluppo sostenibile quando pienamente integrato nelle attività economiche.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 10.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 10 (Azioni di sensibilizzazione)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 le parole: <<la Regione adotta iniziative mirate di informazione, di formazione e di comunicazione di cui agli articoli 11, 12 e 13, rivolte al sistema scolastico e formativo, alle diverse categorie professionali, economiche e sociali, alle amministrazioni locali, nonché alla popolazione in generale>> sono sostituite dalle seguenti: <<, la Regione:

a) promuove la partecipazione attraverso iniziative di informazione, animazione territoriale e progettazione partecipata a livello locale, di cui all'articolo 11;

b) favorisce la qualificazione delle competenze attraverso i percorsi di formazione di cui all'articolo 12.>>.

Nota: Il vettore 2 della nuova Snsvs punta a potenziare gli ambiti "educazione e formazione", "informazione e comunicazione".

In altre parole, non si tratta più, quindi, solo di trasmettere nozioni e conoscenze, ma di fare in modo che esse risultino significative sul piano della formazione degli individui, trasformandosi nelle competenze (abilità, atteggiamenti e valori) necessarie per svolgere il ruolo di agenti del cambiamento. È quindi fondamentale che i percorsi formativi e informativi offrano conoscenze approfondite, ma anche strumenti che favoriscano un cambiamento dei comportamenti, utili a stimolare soluzioni innovative per riprogettare processi e prodotti in chiave sostenibile.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 10.2

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponente: Giunta Regionale
Emendamento modificativo

Art. 10 (Azioni di sensibilizzazione)

1. Al comma 3, dopo le parole: <<risparmio energetico>> sono aggiunte le seguenti: <<, anche mediante la stipula di protocolli con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. finalizzati alla promozione dei titoli di efficienza energetica>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 10.3

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 11 (Campagne di informazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

<<1. La Regione valorizza l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini e arricchire gli strumenti del confronto pubblico sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e le politiche locali e regionali. A tal fine, la Regione predispone sul proprio sito internet e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali in via permanente le informazioni relative a:

- a) i piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
- b) la descrizione dei progetti, degli interventi e delle iniziative realizzati ai sensi dell'articolo 14, specificandone i tempi di attuazione, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti;
- c) l'indicazione delle risorse pubbliche stanziata ed erogata per le finalità dell'articolo 14;
- d) gli accordi stipulati tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati, diretti all'individuazione di percorsi e di strumenti idonei a garantire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 14.>>.

Nota: Si ritiene non fondamentale l'istituzione di un nuovo sito web così come delineato all'articolo 13 e si pone l'attenzione sul fatto che l'informazione serve alla partecipazione.
Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 11.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 11 (Campagne di informazione)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 è inserito il seguente:

<<1 bis. Al fine della sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 2013, n.10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e della promozione della conoscenza e consapevolezza della biodiversità urbana, la Regione:

- a) assicura appositi spazi di comunicazione nel proprio sito istituzionale e nelle sedi degli URP regionali destinati ai soggetti singoli o associati che si occupano di educazione ambientale e gestione dell'ecosistema urbano;
- b) promuove la diffusione di strumenti multimediali e guide alla biodiversità del verde pubblico urbano all'interno delle scuole e tra i cittadini;
- c) sostiene iniziative per la promozione della conoscenza del ruolo e dell'importanza degli insetti impollinatori.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 11.2

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 11 (Campagne di informazione)

1. Dopo il comma 1 bis (inserito da emendamento) dell'articolo 11 è inserito il seguente:

<<1 ter. Al fine di promuovere la condivisione delle buone pratiche per facilitare il percorso di cambiamento e innovazione e creare un circolo virtuoso tra obiettivi dell'impresa e del territorio, la Regione:

a) concorre alla realizzazione di eventi di sensibilizzazione dei cittadini alla consapevolezza degli impatti ambientali e sociali dei comportamenti individuali e delle proprie scelte di consumo;

b) promuove iniziative di informazione e formazione sui temi della responsabilità sociale delle imprese.>>.

Nota: L'emendamento mira a promuovere consapevolezza tra i consumatori sugli effetti delle proprie azioni e sul collegamento tra dimensione individuale e collettiva. Indirettamente, quindi l'intervento pubblico aiuta le aziende perché i cittadini saranno più ricettivi e capaci di capire le politiche di sostenibilità messe in campo.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 11.3

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 11 *(Campagne di informazione)*

1. Dopo il comma 1 ter (aggiunto da emendamento) dell'articolo 11 è inserito il seguente:

<<1 quater. La Regione si avvale di tutti gli strumenti adeguati, compreso il patto europeo per il clima, per coinvolgere i cittadini, le parti sociali e i portatori di interessi e per promuovere il dialogo e la diffusione di informazioni scientificamente fondate riguardo ai cambiamenti climatici e ai relativi aspetti sociali e di parità di genere.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 11.4

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 11 *(Campagne di informazione)*

1. La rubrica dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente: <<Misure di informazione e partecipazione>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 11.5

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 12 *(Strumenti di formazione)*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 le parole <<organizza le seguenti iniziative di formazione>> sono sostituite dalla seguente: <<promuove>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 12.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 12 (*Strumenti di formazione*)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 è inserita la seguente:

<<b bis) la creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde finalizzati alla diffusione delle buone regole della messa a dimora, dei ripristini, delle potature e degli abbattimenti e al rilascio di attestati di idoneità ad operare nel verde pubblico, nonché per gli operatori dei vivai in merito alla qualità del materiale vegetale che verrà messo a dimora negli spazi verdi e alle pratiche ottimali per ridurre l'impatto sull'ambiente, nonché in merito al riconoscimento, riproduzione spontanea delle specie arboree e arbustive autoctone;>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 12.2

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 12 *(Strumenti di formazione)*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 è inserita la seguente:

<<d bis) incontri e attività di formazione all'interno del Consiglio regionale finalizzati all'acquisizione di conoscenza e competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a competenza di pensiero sistemico, competenza di previsione, competenza normativa in contesto di incertezza e capacità di innovazione;>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 12.3

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 12 (*Strumenti di formazione*)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

<<1 bis. La Regione promuove la cultura dell'innovazione responsabile come strumento di qualificazione e competitività. A tal fine:

- a) sostiene le imprese che vogliono contribuire a realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, attraverso la valorizzazione dei luoghi di apprendimento, confronto e scambio;
- b) sostiene laboratori territoriali coordinati dalle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con gli enti locali, le Università, le Associazioni delle imprese, dei lavoratori e della società civile diretti alle imprese che intendano sperimentare azioni innovative in grado di generare ricadute positive sia all'interno dell'impresa che per l'ambiente e la comunità in cui operano;
- c) promuove i parchi tematici di cui all' articolo 4, comma 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 12.4

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 12 (*Strumenti di formazione*)

1. Dopo il comma 1 bis (aggiunto da emendamento) dell'articolo 12 è inserito il seguente:

<<1 ter. La Regione assicura, anche avvalendosi del supporto scientifico della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di enti pubblici del sistema della ricerca regionale, la formazione degli amministratori locali e tecnici responsabili di pianificazione, progettazione e realizzazione degli spazi verdi in merito alle funzionalità ecologiche e dei servizi ecosistemici associati alle infrastrutture verdi, e alla progettazione dello spazio pubblico per l'adattamento climatico.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 12.5

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 13
(Azioni di comunicazione)

L'articolo 13 è soppresso.

Nota: Inserito all'articolo 11.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 13.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

<<Art. 14 bis
(Rete regionale dei siti MaB dell'UNESCO)

1. La Regione riconosce il valore ecologico, economico, culturale, educativo e sociale dei servizi ecosistemici forniti dalle Riserve della Biosfera e con la loro gestione persegue le seguenti finalità:

- a) la conservazione e il ripristino degli habitat naturali e seminaturali, nonché la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche, e la tutela degli insetti impollinatori;
- b) la promozione di azioni dirette alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) la promozione e valorizzazione dello sviluppo economico locale sostenibile;
- d) la valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio culturale ad esse associato;
- e) la promozione delle produzioni e filiere agro-alimentari di qualità dell'area, con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile;
- f) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica;
- g) lo sviluppo di un modello di fruizione turistica aderente ai principi del turismo sostenibile;
- h) la sperimentazione di interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile;
- i) la gestione forestale sostenibile.

2. Al fine di favorire una gestione fondata anche sullo scambio di buone pratiche, ricerca, percorsi educativi, formativi e partecipativi da condividere anche nella Rete mondiale di Riserve della Biosfera e nella Rete nazionale, è istituita la Rete regionale dei siti MaB dell'UNESCO>>.

3. Le Riserve della Biosfera facenti parte della Rete regionale di cui al comma 2 pubblicano in una piattaforma digitale comune i dati tecnico scientifici e socio economici, le buone pratiche, i piani di gestione e i rapporti dei monitoraggi, e realizzano partenariati volti all'attuazione di progetti e di iniziative di comune interesse.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 14 bis.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 14 bis è inserito il seguente:

<<Art. 14 ter

(Partecipazione a AISBL per il coordinamento dell'iniziativa "Valle idrogeno Nord Adriatico)

1. Ai fini del sostegno del processo di transizione energetica, la Regione è autorizzata a partecipare a una associazione internazionale senza scopo di lucro - AISBL, conformemente alla legge belga, per coordinare e conferire un modello organizzativo stabile e duraturo all'iniziativa di cooperazione rafforzata transnazionale "Valle Idrogeno Nord Adriatico".

2. La partecipazione della Regione all'associazione di cui al comma 1 in qualità di soggetto fondatore è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, la quale approva contestualmente gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto, che devono prevedere:

a) il mancato perseguimento dei fini di lucro dell'associazione;

b) la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto allo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

c) l'autonomia patrimoniale perfetta dell'associazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a corrispondere all'associazione una quota associativa annuale, fino ad un importo massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 31 gennaio 1989 n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari) e nei limiti dello stanziamento disponibile annualmente previsto con la legge di approvazione del bilancio regionale.>>.

Nota: A seguito della sottoscrizione di Lettera di Intenti trilaterale da parte del Presidente della Regione e dei Sottosegretari di Stato dei Ministeri di competenza della Repubblica di Slovenia e di Croazia in data 14 marzo 2022 per il rafforzamento della cooperazione finalizzata alla costituzione di una Valle idrogeno transfrontaliera del Nord Adriatico e alla notificazione della Commissione europea di esito positivo della valutazione tecnica della proposta progettuale "NAHV- North Adriatic Hydrogen Valley" presentata dal partenariato espressione dei tre territori a valere su specifico bando del Programma Quadro europeo di ricerca e innovazione "Horizon Europe" 2021-27 e che prevede nell'ambito dell'attività progettuale anche l'istituzione di un'associazione internazionale senza scopo di lucro con sede in Belgio al fine di attribuire una forma di governance transnazionale all'ecosistema della Valle idrogeno del Nord Adriatico, la Giunta regionale approverà l'adesione della Regione quale membro fondatore a tale associazione nella forma di AISBL con funzioni di coordinamento e indirizzo dell'iniziativa transnazionale "Valle idrogeno Nord Adriatico".

EMENDAMENTO 14 ter.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Viene previsto il conferimento di una quota annuale di adesione alla costituenda associazione per lo svolgimento delle attività, avvalendosi delle risorse sulle risorse di cui alla legge regionale 31 gennaio 1989 n. 6, articolo 1 comma 1 lettera b) e nei limiti dello stanziamento disponibile annualmente previsto con la legge di approvazione del bilancio regionale (capitolo 739/S).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 14 ter.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Le parole <<TITOLO I STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE>> sono sostituite dalle seguenti: <<TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI>>

Nota: L'emendamento si rende necessario per coerenza legislativa. Il titolo I contiene molte più disposizioni rispetto alla sola strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (descritta nell'articolo 3 del Capo I), e nel testo il TITOLO II è costituito di sole disposizioni finali.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO Titolo I.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 15 (Norme finanziarie)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:

<<8 bis. Per le finalità di cui all'articolo 5 bis è autorizzata la spesa complessiva di 970.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro e di 170.000 euro rispettivamente per gli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

8 ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di complessivi 970.000 euro, suddivisi rispettivamente in 800.000 euro per l'anno 2023 e 170.000 euro per l'anno 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (S/970090).

8 quater. Per le finalità di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 5 ter è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro e di 2.000.000 euro rispettivamente per gli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (NI/S).

8 quinquies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 quater si provvede mediante prelevamento di complessivi 2.500.000 euro, suddivisi rispettivamente in 500.000 euro per l'anno 2023 e 2.000.000 euro per l'anno 2024, dalla dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (S/970599).

8 sexies. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 5 ter è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro e di 1.000.000 euro rispettivamente per gli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (NI/S).

8 septies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 quater si provvede mediante prelevamento di complessivi 1.500.000 euro, suddivisi rispettivamente in 500.000 euro per l'anno 2023 e 1.000.000 euro per l'anno 2024, dalla dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo

EMENDAMENTO 15.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
(S/970599).>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 15.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 15
(*Norme finanziarie*)

1. Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

<<8 bis. Per le finalità previste dal comma 3 dell'articolo 14 ter, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/739)>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 15.2

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Art. 16 (Clausola valutativa)

1. Al comma 2 le parole <<nella quale sono descritti i risultati dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'articolo 8, con particolare riferimento alle matrici aria, acqua e suolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dettagliata contenente l'evidenza del progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici, e della diffusione della cultura della sostenibilità tra i cittadini della regione>>.

Nota per i consiglieri: Vi è una totale confusione sulla parola "monitoraggio". È evidente che al CR non debbano essere presentati i dati relativi al monitoraggio delle matrici (quelli sono contenuti nelle relazioni "stato dell'ambiente" pubblicate ogni anno da ARPA) ma quelli relativi all'efficacia della legge.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 16.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

<<Art. 16 bis
(Modifiche alla legge regionale 34/2017)

1. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a), del comma 1 dell'articolo 11 è aggiunta la seguente:

<<a bis) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti stoccati illecitamente all'interno di immobili destinati ad attività di impresa o nelle aree esterne di pertinenza degli stessi;>>;

b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole <<per sostenere le misure individuate nel Programma regionale per la prevenzione della produzione dei rifiuti>> sono sostituite dalle seguenti: <<per attuare, anche con azioni di comunicazione e informazione, gli obiettivi e le azioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti>>;

2) al comma 5, le parole <<lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a) e a bis)>>.>>.

Nota: L'emendamento proposto interviene a integrare la disciplina degli interventi sostitutivi (di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti) dei Comuni previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale 34/2017, consentendo ai Comuni stessi di effettuare, in via sostitutiva, anche interventi di avvio al recupero e allo smaltimento di rifiuti illecitamente depositati in assenza dell'autorizzazione alla gestione di rifiuti, all'interno di immobili destinati ad attività di impresa (a titolo esemplificativo: capannoni, rimesse, tetterie, magazzini). La nuova norma ha quale finalità la tutela della sicurezza e della salute pubblica dall'elevato rischio di incendio cui sono soggetti i depositi incontrollati di rifiuti.

L'emendamento proposto interviene, inoltre, a modificare il comma 2, dell'articolo 33 (Disposizioni programmatiche) della legge regionale 34/2017 estendendo la possibilità di sostenere l'attuazione delle azioni e degli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti, finora limitata alle sole misure di prevenzione della produzione degli stessi. Tale disposizione consente, in particolare, la concreta realizzazione delle azioni e degli obiettivi indicati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 088/Pres. del 15 luglio 2022.

EMENDAMENTO 16 bis.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Il medesimo emendamento interviene, infine, a modificare il comma s dello stesso articolo 33 della legge regionale 34/2017 al fine di armonizzarne il testo con la novella lettera a bis), del comma dell'articolo 11, più sopra illustrata.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO 16 bis.1

DDL 163 abbinato alle PDL 7, 77 e 114

<<FVGreen>>

Proponenti: Dal Zovo, Sergio
Emendamento modificativo

Titolo

1. Il titolo del disegno di legge <<FVGreen>> è sostituito dal seguente: <<Disposizioni per la transizione della Regione Friuli Venezia Giulia verso un'economia circolare, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici (FVGreen)>>.

Nota: L'emendamento si rende necessario per coerenza con le disposizioni contenute nella PARTE I LINGUAGGIO NORMATIVO del manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 11 del 20 maggio 2008.

In particolare, le disposizioni che riguardano titolo e uso di parole straniere prevedono:

- punto 42, numero 3: Il titolo deve riguardare tutti gli argomenti principali trattati dall'atto. In particolare, evitare sia espressioni generiche, sia semplici citazioni di date e numeri di atti;

Si ritiene che il titolo "FVGreen" sia in contrasto con tale disposizione in quanto espressione generica.

- punto 21, numero 1: Usare parole straniere solo se sono di uso comune nella lingua italiana o nel linguaggio normativo e non hanno termini corrispondenti in italiano.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 183 dd. 23/01/2023

EMENDAMENTO Titolo.1